

Tante novità ma benefici tutti da valutare

Quali sono i punti salienti della Legge di Stabilità, ovvero della Finanziaria 2014?

La Camera ha approvato la Legge di Stabilità per il 2014, licenziata dal Governo oltre due mesi fa. Dopo l'obbligatorio passaggio al Senato, la Manovra di bilancio diventerà Legge dello Stato. Vediamo di capire, in estrema sintesi, i punti salienti e le novità introdotte dalla "Finanziaria 2014", soprattutto dal punto di vista dei contribuenti.

Innanzitutto si è dato vita ad un fondo il cui obiettivo dichiarato è quello di ridurre la pressione fiscale su lavoratori, imprese, professionisti e pensionati e che dovrà essere alimentato dall'ormai mitologica spending review e dalla lotta all'evasione fiscale, evergreen per tutte le stagioni.

Più interessante la manovra per tagliare il costo del lavoro, il cd. "cuneo fiscale". Per il 2014 si tratta di maggiori detrazioni sull'Irpef per i redditi medi e bassi (circa 1,5 miliardi); di deduzioni dall'imponibile Irap del costo sostenuto per i nuovi assunti a tempo indeterminato; di minori premi Inail e di un incentivo alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Di maggior impatto sui conti delle famiglie è la proroga delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il bonus nel 2014 manterrà l'attuale aliquota del 65%, per poi decrescere al 50% nel 2015 e tornare al 36% nel 2016. Ugualmente, le spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute nel 2014 conti-

nueranno ad essere agevolate con una detrazione Irpef del 50% e il tetto di spesa resterà fermo a 96 mila euro. Nel 2015 la detrazione fiscale calerà al 40%, ma sempre con il limite di 96 mila euro, mentre, a partire dal 2016, il bonus tornerà all'aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48 mila euro.

Proroga anche per il cd. "bonus mobili" concesso a coloro che effettuano interventi di ristrutturazione e che potranno usufruire, fino al 31 dicembre 2014, della detrazione del 50% anche sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici per un importo massimo di 10 mila euro. L'agevolazione non potrà essere utilizzata se il prezzo degli arredi supera quello della ristrutturazione.

Non manca l'ennesimo giro di valzer che accompagna da mesi le imposte sulla casa: la manovra istituisce la Iuc, imposta unica comunale, composta dall'ormai tristemente nota Imu, dovuta da chiunque possieda immobili, con la sola esclusione delle abitazioni principali non di lusso, dalla Tari (Tributo per la raccolta dei rifiuti) e dalla Tasi (Tassa sui servizi comunali, come ad esempio trasporti e illuminazione). Come accennato, le prime case, ad eccezione di immobili di lusso, ville e castelli (di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9), non pagheranno l'Imu, ma dovranno invece corrispondere la Tari, commisurata ai metri quadri dell'immo-

bile o, alternativamente, ai rifiuti prodotti, e la Tasi. L'imposta sarà pagata sia dal possessore sia dall'utilizzatore dell'immobile, mentre le detrazioni saranno calcolate sul grado di utilizzo dei servizi comunali.

La Tasi avrà un'aliquota di base dell'1x1000 e, nel caso di immobili affittati, il conduttore partecipa con una quota compresa tra il 10-30%. Per il 2014, l'aliquota massima è fissata al 2,5x1000. Infine, la disciplina generale della Tasi prevede che i Comuni possano aumentare o diminuire l'aliquota con un tetto imposto dal Governo, secondo cui la somma delle aliquote Imu e Tasi non potrà superare i limiti stabiliti per l'Imu stessa nel 2013. Quindi, sulle abitazioni principali l'aliquota massima sarà pari al 6x1000. Sugli altri immobili, Imu e Tasi insieme peseranno al massimo il 10,6x1000. Sempre in tema di Imu, l'imposta sui capannoni industriali diventa deducibile al 20% dall'imponibile Ires ed Irpef, ma non dall'Irap.

Per l'esercizio d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, invece, la deducibilità sarà del 30%. Infine, viene introdotta la tassazione al 50% ai fini Irpef dei redditi figurativi degli immobili non locati che si trovano nello stesso comune dove è l'immobile adibito ad abitazione principale.

Davide Andreazza
dottore commercialista

IMMOBILI

L'Imu tocca all'erede che risiede

Siamo quattro fratelli proprietari ciascuno di quote per 1/6 di un immobile; nostra madre è proprietaria di una quota di 1/3. Se uno di noi proprietari stabilisce la residenza in questa casa, tutti noi siamo obbligati al pagamento dell'Imu?

Se il proprietario che risiede nell'immobile è la mamma (presumibilmente il coniuge superstite, alla morte del marito/papà), è a lei che spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune (ai sensi dell'articolo 540 del codice civile): sarà quindi il coniuge superstite ad assumere la qualità di unico soggetto passivo in relazione a tale abitazione principale, non rilevando la circostanza della presenza di figli che, seppur proprietari perché hanno ereditato la loro quota, non sono soggetti d'imposta. Viceversa, se residente è uno dei figli, tutti gli altri (che dal tenore del quesito dovrebbero avere residenza altrove) pagano l'imposta come seconda casa.

Davide Andreazza
dottore commercialista

RC AUTO

Lo sconto del 30% anche sulle multe per chi paga tardi

La riduzione del 30% è applicabile anche al pagamento delle multe per violazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli?

Il Ministero è intervenuto con circolare del 12.08.2013 evidenziando che la riduzione del 30% è ammessa in caso di pagamento previsto dall'art. 193 c. 3 del Codice della strada, applicandolo sull'importo ottenuto dopo la riduzione a 1/4. Con circolare del 16.09.2013 si chiarisce che il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30% è ammesso anche nei casi indicati dall'art. 193, c. 3, Cds, ovvero di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all'accertamento.

Lo sconto previsto dall'art. 202, c. 1, in tali casi si applica sulla sanzione amministrativa già ridotta a 1/4 per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni. Relativamente alla copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell'importo predetto, scontato del 30%, ha effetto estintivo dell'obbligazione se il pagamento avviene nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Davide Andreazza
dottore commercialista

DETRAZIONI

Telefoni mobili spese e Iva via dalle tasse

Le spese relative ai telefoni cellulari sono deducibili e detraibili ai fini Iva?

Tutte le spese e le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego (canoni, e tariffe) e manutenzione relativi a telefoni cellulari ai sensi dall'art. 102 c. 9 TUIR (reddito d'impresa), sono deducibili per l'80% (100% per le imprese di autotrasporto quando gli apparecchi telefonici sono installati sul relativo veicolo: la disposizione, da aggiornarsi, è da intendersi "un dispositivo per ogni mezzo"). La tassa di concessione governativa è da intendersi parte integrante del costo pertanto verrebbe attratta dalla stessa normativa.

Per quanto riguarda i contratti business il documento comprovante il costo ai fini della deducibilità è la fattura con possibilità di portare in detrazione anche l'Iva (al 50% o 100% per le imprese di aut.): per le "ricariche" senza contratto si può portare in deduzione il costo per l'80% purché si conservi lo scontrino o ricevuta riportante il numero di telefono "ricaricato". La detrazione Iva per la telefonia fissa è fissata al 100% (se l'inerenza all'attività d'impresa è totale) ed al 50% per quella mobile (per le imprese di autotrasporto al 100%).

Alessandro Borgognoni
Cogest s.r.l.